

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. IV-ter
n. 16-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE SARRO)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

GIANVITTORE VACCARI

**per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale,
(diffamazione col mezzo della stampa)**

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Belluno
il 12 gennaio 2010**

—————
Comunicata alla Presidenza il 15 luglio 2010
—————

ONOREVOLI SENATORI. – In data 12 gennaio 2010 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Belluno ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento penale nn. 2274/09 RGNR – 2700/09 RG GIP a carico del senatore Gianvittore Vaccari, affinché si accerti se il fatto oggetto del procedimento penale *de quo* integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Nella edizione dell'11 giugno 2009 del giornale *on line* NewsBelluno.it diretto da Andrea Ferrazzi, indagato in concorso con il senatore Vaccari, nell'articolo «La Lega Nord allo scontro frontale, Sergio Reolon è un grande bugiardo» venivano riportate talune frasi, pronunciate dal senatore, ritenute diffamatorie da Sergio Reolon, presidente uscente della provincia di Belluno. In particolare il senatore definiva «bugiardo» il querelante autore di dichiarazioni non veritiere in ordine ai fondi per le aree di confine, nel senso che questi sarebbero stati stornati in favore delle popolazioni d'Abruzzo colpite dal terremoto, circostanza, ad avviso del senatore, assolutamente non corrispondente al vero.

Secondo il G.i.p. l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione è da rigettare poiché non risulta esserci un nesso funzionale tra le dichiarazioni del senatore Vaccari e la sua attività parlamentare, le dichiarazioni non sono rese nell'ambito di essa, né sono ad essa connesse. Il giudice quindi ha trasmesso gli atti al Senato per il giudizio di sindacabilità.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 20 gennaio 2010 e l'ha annunciata in Aula in pari data.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 20 aprile, del 4 e del 12 maggio 2010, ed ha ascoltato il senatore Vaccari, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 4 maggio 2010.

In data 25 febbraio 2010 il senatore Vaccari ha trasmesso una memoria nella quale precisa che nell'intervista oggetto del documento in titolo, egli ha espresso opinioni squisitamente politiche. Infatti, replicando al Presidente uscente della provincia di Belluno, il quale aveva accusato gli appartenenti alla Lega Nord e al Governo di aver mentito nell'annunciare che i fondi alle aree di confine sarebbero stati destinati alle popolazioni terremotate dell'Abruzzo, aveva sottolineato che quanto affermato dall'*ex* Presidente della Provincia era destituito di fondamento. Nella memoria, quindi, il senatore Vaccari rileva che le dichiarazioni da lui rilasciate debbano essere considerate insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, rappresentando una denuncia politica strettamente connessa alla funzione parlamentare da lui esplicata, nello specifico, anche attraverso le decisioni assunte, in qualità di membro della Commissione bilancio, relativamente alle assegnazioni alle zone terremotate dell'Abruzzo, dei fondi destinati a favore delle aree di confine.

Lo scorso 4 maggio la Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, ha ascoltato il senatore Vaccari che ha ulteriormente precisato come le sue dichiarazioni fossero strettamente inerenti alle attività svolte nell'ambito del mandato parlamentare. Ricorda, in particolare, che in sede di Commissione bilancio è intervenuto, ad

esempio nella seduta del 9 dicembre 2008, sul tema delle aree di confine con le Regioni a statuto speciale.

La Giunta ha valutato come vi sia una diretta connessione tra l'oggetto della dichiarazione e l'attività parlamentare svolta dal senatore Vaccari soprattutto quale componente della Commissione bilancio.

La giurisprudenza costituzionale in tema di insindacabilità prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione si è orientata nel senso di ritenere che la prerogativa in questione trovi pacificamente applicazione nel caso di opinioni espresse dal parlamentare nel corso dei lavori della Camera di appartenenza e dei suoi vari organi, in occasione dello svolgimento di una qualsiasi fra le funzioni svolte dalla Camera medesima, o ancora in atti, anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facoltà proprie del parlamentare in quanto membro dell'Assemblea e che, peraltro, l'ambito di applicazione della prerogativa medesima si estende anche alle dichiarazioni rese *extra moenia* che possano essere qualificate come divulgative all'esterno di attività parlamentari ove sussista una sostanziale corrispondenza di significato con opinioni già rese, o contestualmente espresse, nell'esercizio di funzioni parlamentari tipiche.

Nell'ambito di controversie aventi ad oggetto l'insindacabilità delle opinioni espresse *extra moenia* nell'esercizio delle funzioni parlamentari, la difesa del Senato ha sottolineato l'importanza di rifuggire da «una definizione stringente del concetto di nesso funzionale, preferendo verificarne la ricorrenza caso per caso», «poiché è caratteristica tipica dell'attività di bilanciamento [...] l'intrinseca dinamicità, ovvero la capacità di adattare i termini della ponderazione alle modificazioni sociali, culturali e politiche eventualmente implicate». La difesa del Senato ha auspicato un «salto interpretativo» della giurisprudenza costituzionale, volto a ritenere sussistente il nesso funzionale «in tutte le occasioni in cui il parlamentare rag-

giunga il cittadino, illustrando la propria posizione». Ciò, «alla luce dell'evoluzione che ha subito la [...] più in generale attività politica *tout court*» e la «più ampia attività [...] di politico ed espressione, per quanto atipica, del relativo ruolo istituzionale». In questo senso, depone anche l'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (*Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato*), che, nel dichiarare applicabile l'articolo 68 della Costituzione ad ogni attività di denuncia politica connessa alla funzione di parlamentare, avrebbe recepito l'esigenza di adeguare la garanzia dell'insindacabilità «alle nuove caratteristiche assunte dallo svolgimento di attività politica» (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 151 del 2007).

Rispetto a queste considerazioni d'ordine generale è opportuno collocare il fatto specifico di cui si tratta: non vi è dubbio che le dichiarazioni siano da valutare all'interno di un dibattito politico, anche acceso, che non può essere visto, però, come qualcosa di distante o estraneo dallo svolgimento dell'attività parlamentare da parte del senatore Vaccari proprio in ragione del loro contenuto.

Inoltre, come emerso nel corso della ricordata audizione, il senatore Vaccari anche nella sede più strettamente parlamentare e nell'esercizio della sua funzione, aveva affrontato la problematica dei fondi assegnati alle aree di confine, e, dunque, essendo pienamente a conoscenza dell'argomento aveva potuto confutare, sia pure con i toni tipici di una accesa polemica politica, le dichiarazioni di segno contrario rese dal querelante.

La Giunta ritiene di conseguenza che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Vaccari, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

SARRO, relatore

